



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 57 – maggio 2025

A.S. 1477 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	5
Trasmissione al Senato	7 maggio 2025- Approvato dalla Camera dei deputati
Data di assegnazione	7 maggio 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

Il provvedimento in esame intende superare alcune problematiche di carattere pratico evidenziate nell'attuazione dell'Intesa bilaterale del 2018 tra l'Italia e la Santa Sede che disciplina l'**assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate** e lo **status dei cappellani militari**. Tale intesa individua le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle loro famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti messi a loro disposizione. L'**organico dei cappellani è fissato di 162 unità**, cui sono attribuiti, per assimilazione, i relativi gradi militari. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale è affidata all'**Ordinario militare**, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede,

L'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento evidenzia come il **bacino di reclutamento dei cappellani militari sia risultato troppo limitato**, in conseguenza dei **nuovi requisiti anagrafici** previsti per l'accesso al grado di cappellano militare di complemento e di cappellano militare addetto in servizio permanente. Per ampliare tale bacino, la modifica in oggetto amplia la platea dei sacerdoti cattolici da avviare alla carriera dell'assistenza spirituale alle Forze armate, ricomprendendo, da una parte i giovani presbiteri appena ordinati (**abbassando il limite d'età da 28 a 25 anni**) e dall'altra consentendo anche ai sacerdoti più anziani di aderire al servizio con l'**eliminazione del limite d'età massimo di 40 anni** per la nomina di cappellano militare di complemento.

Articolato

Le modifiche riguardano l'**articolo 7 dell'intesa del 2018**, inerente alle modalità e le forme di avanzamento, che stabilisce i periodi di permanenza minima per la promozione. In particolare si interviene sul paragrafo 2, lettera a) per spostare da 5 a 2 anni il **periodo di permanenza minima** per la promozione al grado di sottotenente di complemento. Viene modificato anche l'articolo 8, relativo al **rapporto di impiego**, che stabilisce che il cappellano militare deve godere dei diritti civili e politici, avere

l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40. In particolare con la modifica proposta si sostituisce il paragrafo 1 per prevedere per i sacerdoti **un'età anagrafica minima di 25 anni** (in luogo dei 28 anni attualmente stabiliti), eliminando il limite anagrafico massimo, ad oggi fissato in 40 anni.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **5 articoli**.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 reca invece **alcune novelle al Codice dell'ordinamento militare**. Al comma 1, la lettera a) modifica l'articolo 1549, comma 1, del Codice, concernente i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare di complemento. La lettera b) interviene sull'articolo 1559, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, concernente i **requisiti** per la nomina al grado di cappellano militare addetto in servizio permanente. La lettera c), infine, per coordinare la normativa alle modifiche richiamate, interviene sull'articolo 1594, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, riguardante la cessazione dei cappellani militari dalla categoria del complemento, portando da cinque a due anni il periodo di servizio continuativo nel complemento, oltre il quale il cappellano, se non riconosciuto idoneo a giudizio dell'Ordinario militare, cessa dal servizio ed è collocato in congedo assoluto.

L'articolo 4 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari